



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n° 87/20

Lussemburgo, 9 luglio 2020

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-343/19
Verein für Konsumenteninformation/Volkswagen AG

Un costruttore di automobili i cui veicoli illecitamente manipolati in uno Stato membro sono rivenduti in altri Stati membri può essere convenuto dinanzi agli organi giurisdizionali di questi ultimi

In fatti, il danno in capo all'acquirente si concretizza nello Stato membro in cui egli acquista il veicolo per un prezzo superiore al suo valore reale

Il Verein für Konsumenteninformation (VKI), un'associazione austriaca di tutela dei consumatori, ha proposto dinanzi al Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria) un'azione risarcitoria contro il costruttore di automobili tedesco Volkswagen a causa dei danni derivanti dall'incorporazione nei veicoli acquistati da consumatori austriaci di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico. Esso chiede che la Volkswagen sia condannata a versargli la somma di EUR 3 611 806, oltre agli accessori, e sia dichiarata responsabile di tutti i danni non ancora quantificabili e/o destinati a prodursi in futuro.

A sostegno della sua domanda, il VKI si basa sulla responsabilità da illecito civile doloso e colposo della Volkswagen e deduce che i 574 consumatori che gli hanno ceduto i loro diritti ai fini di tale azione in giudizio hanno acquistato in Austria veicoli nuovi o d'occasione equipaggiati di un motore EA 189 prima della rivelazione al pubblico, il 18 settembre 2015, della manipolazione operata dalla Volkswagen sui dati relativi alle emissioni dei gas di scarico di tali veicoli.

Secondo il VKI, tali motori sono provvisti di un «impianto di manipolazione» che è illegale alla luce del regolamento n° 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore¹ riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6). Si tratterebbe di un software che permette di far apparire, in occasione dei test e delle misurazioni, emissioni di gas di scarico rientranti nei limiti massimi imposti, quando invece, in condizioni reali, vale a dire in occasione dell'utilizzo su strada dei veicoli interessati, le sostanze inquinanti in concreto emesse raggiungono proporzioni notevolmente superiori ai limiti massimi prescritti. Sarebbe soltanto grazie a tale software, che manipola i dati relativi alle emissioni, che la Volkswagen avrebbe potuto ottenere per i veicoli equipaggiati di un motore EA 189 l'omologazione per tipo prevista dalla normativa dell'Unione.

Secondo il VKI, il danno per i proprietari di tali veicoli consiste nel fatto che, se fossero stati a conoscenza della manipolazione di cui trattasi, o si sarebbero astenuti dall'acquistare un simile veicolo, o avrebbero ottenuto una riduzione del prezzo di acquisto almeno del 30%. Poiché i veicoli in questione sono difettosi fin dall'inizio, il loro valore di mercato e dunque il loro prezzo di acquisto e il loro valore sarebbero nettamente inferiori al prezzo che è stato effettivamente pagato. La differenza rappresenterebbe un danno che fa sorgere un diritto al risarcimento.

La Volkswagen, che ha sede a Wolfsburg (Germania), contesta in particolare la competenza internazionale degli organi giurisdizionali austriaci.

¹ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

In siffatto contesto, il Landesgericht Klagenfurt ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento n° 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale ².

Secondo detto regolamento sono competenti, in via di principio, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio. Tuttavia, in materia di illeciti civili, detto regolamento attribuisce una competenza speciale all'organo giurisdizionale del luogo in cui si è concretizzato il danno e a quello del luogo in cui si è verificato l'evento generatore di tale danno. Di conseguenza, il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo.

Nel caso di specie, il luogo dell'evento generatore si trova in Germania, dove gli autoveicoli di cui trattasi sono stati equipaggiati di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico. Il collegamento con detto luogo conduce quindi, come il domicilio del convenuto, alla competenza degli organi giurisdizionali tedeschi.

Il Landesgericht Klagenfurt si chiede se si debba ritenere – in ragione del mero acquisto dei veicoli di cui trattasi presso rivenditori di automobili stabiliti in Austria e della consegna di tali veicoli in Austria – che il luogo in cui il danno si è concretizzato si trovi in Austria, con conseguente competenza degli organi giurisdizionali austriaci.

Nell'odierna sentenza, la Corte risponde che, qualora taluni veicoli siano stati illegalmente equipaggiati in uno Stato membro (Germania), da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, per poi essere acquistati presso un soggetto terzo in un altro Stato membro (Austria), il luogo in cui il danno si è concretizzato si trova in quest'ultimo Stato membro (Austria).

Nel caso di specie, il danno lamentato dal VKI consiste in una diminuzione del valore dei veicoli di cui trattasi risultante dalla differenza tra il prezzo che l'acquirente ha pagato per un tale veicolo e il valore reale di quest'ultimo a causa dell'installazione di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico.

Di conseguenza, benché tali veicoli fossero affetti da un vizio sin dall'installazione di tale software, si deve ritenere che **il danno lamentato si sia concretizzato solo al momento dell'acquisto di detti veicoli, con l'acquisizione per un prezzo superiore al loro valore reale.**

La Corte conclude che, nel caso della commercializzazione di veicoli equipaggiati, da parte del loro costruttore, di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, **il danno subito dall'acquirente finale non è né indiretto né meramente patrimoniale** e si concretizza al momento dell'acquisto di un veicolo di questo tipo presso un terzo.

La Corte osserva, peraltro, che un costruttore di automobili stabilito in uno Stato membro che proceda a manipolazioni illecite su veicoli commercializzati in altri Stati membri può ragionevolmente attendersi di essere citato dinanzi agli organi giurisdizionali di tali Stati.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

² Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).